



Capitale sociale 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.: +39.02.54123457 - +39.02.65560922

Ai gentili clienti e Loro Sedi

“Decreto Aprile”

Il Consiglio dei Ministri ieri, 6 Aprile 2020, ha approvato il “Decreto Aprile”, **che entrerà in vigore solo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In attesa del decreto definitivo** sintetizziamo di seguito alcune novità che dovrebbe contenere.

1. Interventi relativi a introduzione nuove norme cd. DI “Aprile”.

Alcune delle norme di nuova introduzione, che sembravano dover essere incluse nel cd. “Decreto Aprile”, che probabilmente entreranno nel decreto unico, sono le seguenti.

Liquidità immediata per le imprese.

Con tale decreto-legge il Governo prevedrebbe l'erogazione di liquidità immediata alle imprese tramite prestiti garantiti dallo Stato, per rendere la procedura agevole e veloce.

È previsto lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell'export.

I 200 miliardi di garanzie per permettere alle imprese di ottenere prestiti in banca, saranno vincolati da alcune condizioni, tra cui gli obblighi di non licenziare, non trasferire la produzione all'estero e non poter erogare dividendi.

Il potenziamento del Fondo di garanzia delle PMI, già operativo ed ora esteso anche alle aziende fino a 499 dipendenti, determinerebbe l'erogazione di finanziamenti a favore delle predette imprese secondo i seguenti parametri.

È prevista la garanzia al 100% sui prestiti per PMI, imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni che dichiarino, autocertificandosi, di aver subito danni alla propria attività causati dall'emergenza COVID-19. L'importo di tali prestiti non dev'essere superiore al 25% dei ricavi del soggetto richiedente (risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione presentata), fino ad un limite massimo di 25.000 euro.

È prevista un'ipotesi di garanzia al 100% anche per le PMI i cui ricavi non siano superiori a 800.000 euro e per un massimo del 15% dei ricavi stessi. In questo caso per la concessione della garanzia verrà valutata la solvibilità dell'azienda.

Infine è stata ipotizzata una garanzia al 100% (90% di garanzia dello Stato e 10% di Confidi) a soggetti con un ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro. In tal caso i prestiti avranno un importo massimo pari al minore tra il 25% dei ricavi e 800.000 euro e non ci saranno valutazioni sull'andamento dell'azienda.

È prevista una garanzia del 90% per importi fino a 5 milioni di euro.

In questi due ultimi casi l'erogazione sarà comunque soggetta alla preventiva istruttoria da parte della banca. È prevista inoltre l'applicazione di ulteriori vincoli per le imprese beneficiarie, quali ad esempio il divieto per queste ultime, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui le stesse appartengono, di effettuare distribuzioni di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

Le banche potranno, in ogni caso, seguire le procedure di verifica della solvibilità tipiche delle erogazioni di prestito.

Per l'accesso ai fondi le imprese dovranno presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2020. La durata massima dei piani non potrà superare i sei anni ed il tasso di interesse applicato potrà arrivare ad un importo massimo pari allo 0,5%. Il rimborso del capitale è previsto a partire dai 18/24 mesi dall'erogazione.

Per quanto riguarda le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.a. arriverà a coprire fino al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Acconti Irpef, Ires, Irap con metodo previsionale, senza sanzioni se inferiore 80% del dovuto effettivo

La norma introduce l'esonero da sanzioni sul mancato versamento dell'acconto, effettuato a partire dall'ordinaria scadenza del pagamento della dichiarazione dei redditi 2019, col metodo previsionale sul 2020,

qualora l'importo versato, come da previsione, non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta dal modello dichiarativo 2020, da presentare nel 2021.

Sospensione dei termini per gli adempimenti “Prima Casa”

Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti finalizzati:

- Al trasferimento residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione;
- A nuovo acquisto “Prima Casa” entro 1 anno dalla vendita dell'immobile precedentemente acquistato con gli stessi benefici, se avviene entro 5 anni dal primo acquisto.

Imposta di bollo su fatture elettroniche inferiore a 250 euro

La scadenza, del primo trimestre, fissata inizialmente al 20 aprile, viene spostata:

- al 20 luglio se l'importo è inferiore a 250 euro
- al 20 ottobre per i primi due trimestri se l'importo totale di entrambi è inferiore a 250 euro.

Modifiche al deposito atti processuali con estensione delle modalità telematiche anche ai ricorsi introdotti inizialmente in modalità cartacea

Si prevede il deposito degli atti processuali solo per via telematica, anche qualora, originariamente, il ricorso era stato introdotto in modalità cartacea.

Questo consentirà altresì di poter notificare con la stessa via, per PEC o presso le segreterie delle commissioni tributarie, le sanzioni per l'eventuale mancato versamento del contributo unificato.

2. Interventi di modifica alle norme del dl “Cura Italia”.

Per quanto riguarda le norme del DL “Cura Italia” n. 18/2020 gli emendamenti dovrebbero produrre i seguenti effetti.

Prolungamento della remissione in termini per i soggetti con ricavi maggiori di 2 Milioni

I versamenti già rimessi dal 16 al 20 marzo, qualora ancora sospesi, possono essere effettuati entro il 16 aprile. Viene inoltre aggiunto alla norma che per il ritardato versamento non si applicano sanzioni ed interessi.

Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio (IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, contributi Inps e premi Inail)

Precedentemente limitata ai soggetti con ricavi inferiori ai 2 Milioni, e per il solo mese di marzo, ora sarebbe estesa anche ai versamenti dei mesi di aprile e maggio e per i seguenti soggetti:

- ai contribuenti con ricavi inferiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- ai contribuenti con ricavi superiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

I versamenti rinviati devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi.

Sospensione delle ritenute di lavoro autonomo sui compensi corrisposti a soggetti con compensi non superiori ai 400.000 euro

Inizialmente prevista per il periodo dal 17 al 31 marzo, verrebbe ora estesa anche ai mesi di aprile e maggio.

Il sostituto dovrà poi versare le ritenute entro il 31 luglio in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi. Dovrebbe rimanere fermo l'obbligo di richiesta al sostituto da parte del sostituito.

Trasmissione telematica delle Cu e consegna al sostituito

Prevista inizialmente la conferma della consegna al 31 marzo, verrebbe ora spostata al 30 aprile 2020.

Validità certificati, emessi dall'Agenzia Entrate, previsti in materia di appalti ex art. 17-bis del Dlgs n. 241/1997

La validità dei certificati (Durc e Durf) emessi dall'Ae nel mese di febbraio 2020, scadenti entro 4 mesi dalla data del rilascio, permane sino al 30 giugno 2020.

Credito d'imposta per la sanificazione dei locali

Il credito d'imposta previsto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro viene esteso all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere, calzari, occhiali protettivi), di dispositivi di sicurezza per i lavoratori o per il distanziamento interpersonale tra essi (barriere, pannelli protettivi) e di detergenti per mani e disinfettanti.

Il credito di imposta per ciascun beneficiario può avere un importo massimo di 20.000 euro ed è attribuito nella misura del 50% delle spese, certificate, sostenute fino al 31 Dicembre 2020.

Il limite massimo di dotazione è di 50 milioni di euro.

Fondo di ultima istanza e divieto di cumulo fra redditi professionali e di pensione

Viene precisato che l'indennità di cui all'art. 44 del DL "Cura Italia" spetta solo ai professionisti che, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti previsto nella norma, siano iscritti esclusivamente all'ente privato di previdenza obbligatoria e non percepiscano redditi di pensione.

Altre modifiche attese alle norme del DL n. 18/2020:

- Ampliamento del credito d'imposta per i negozi anche agli studi professionali ed alle attività artigianali e alberghiere;
- Prolungamento della cassa integrazione;
- Intervento per riallineare l'allungamento dei termini dell'accertamento al periodo di effettiva sospensione dell'attività di accertamento e contenzioso;
- Riallineamento fra sospensione dei termini per gli enti impositori e per i contribuenti;
- Inclusione nella sospensione dei termini anche per le attività degli Agenti della riscossione;
- Inclusione nelle sospensioni dei termini: degli avvisi bonari e delle rate dei piani di dilazione sottoscritti con Agenzia Entrate in prima battuta, ivi comprese le rateazioni derivanti da accertamenti con adesione definiti, ecc.;
- Inclusione, nella platea dei soggetti che possono accedere alla sospensione delle rate dei mutui prima casa, degli iscritti alla gestione dell'Ago e degli amministratori di società, qualora dimostrassero, sia individualmente che attraverso la società cui partecipano o per cui operano, di aver subito gli effetti dell'emergenza;
- Ampliamento all'accesso al Fondo Gasparini anche per chi ha contratto mutui da meno di un anno alla data di entrata in vigore del decreto;

- Ampliamento del prestito senza garanzie previsto inizialmente nella misura di 3.000 e con rimborso fino a 18 mesi meno un giorno, ora previsto nella misura di 25.000 euro e con rimborso fra 24 e 72 mesi;
- Introduzione di finanziamento fino al 15% dei ricavi dichiarati per anno 2019, al massimo di 800.000 euro, con accesso semplificato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si impegna a tenervi aggiornati in merito ad aggiornamenti successivi..

CSA International Consulting Srl